



CASSA DI RISPARMIO DI VOLTERRA SpA

Sede Sociale e Direzione Generale

Piazza dei Priori, 16 - 56048 Volterra (PI)

Tel.: 0588 91111 - www.crvolterra.it - Cod. ABI 6370

Cap. Sociale € 72.304.400,00

C.F., P. IVA e numero iscrizione Registro Imprese di Pisa: 01225610508

Iscritta all'Albo degli Enti Creditizi

Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi e al Fondo Nazionale di Garanzia

REGOLAMENTO DELLE OBBLIGAZIONI A TASSO FISSO EMESSE A VALERE SUL PROSPETTO DI BASE RELATIVO AL PROGRAMMA DI EMISSIONI 2014 -2015

Il presente regolamento quadro (il “**Regolamento**”) disciplina i titoli di debito (le “**Obbligazioni**” e ciascuna una “**Obbligazione**”) a Tasso Fisso che Cassa di Risparmio di Volterra S.p.A. (l’ “**Emittente**” o anche la “**Cassa**”) emetterà, di volta in volta, nell’ambito del programma di offerta al pubblico dei Prestiti Obbligazionari denominati “Cassa di Risparmio di Volterra S.p.A. Obbligazioni a Tasso Fisso”, “Cassa di Risparmio di Volterra S.p.A. Obbligazioni Step Up”, “Cassa di Risparmio di Volterra S.p.A. Obbligazioni Zero Coupon”, “Cassa di Risparmio di Volterra S.p.A. Obbligazioni a Tasso Variabile” (“**Programma di Emissioni 2014/2015**”), a valere sul Prospetto Base depositato presso Consob e pubblicato in data 14/07/2014 a seguito di approvazione comunicata con nota n. 0057712/14 del 09/07/2014. Le caratteristiche specifiche di ciascuna emissione di Obbligazioni (ciascuna un “**Prestito Obbligazionario**” o un “**Prestito**”) saranno indicate nelle Condizioni Definitive e nell’allegata Nota di Sintesi alle Condizioni Definitive, riferite entrambe ad un determinato Prestito Obbligazionario, che saranno pubblicate entro il giorno antecedente l’inizio del Periodo di Offerta (come di seguito definito). Il presente Regolamento dovrà dunque essere letto unitamente alle Condizioni Definitive del Prestito con allegata la Nota di Sintesi, nonché al Prospetto di Base relativo al Programma di Emissioni 2014-2015.

Articolo 1 – Importo e taglio delle Obbligazioni

In occasione di ciascun Prestito, l’Emittente indica nelle Condizioni Definitive l’ammontare totale del Prestito (l’ “**Ammontare Totale**”), espresso in Euro, il numero totale di Obbligazioni emesse a fronte di tale Prestito e il valore nominale di ciascuna Obbligazione (il “**Valore Nominale**”).

Il Valore Nominale non è in alcun caso frazionabile.

Il Prestito Obbligazionario è accentrato presso Monte Titoli S.p.A., con sede in Piazza Affari, 6, Milano, Italia, ed assoggettato al regime di dematerializzazione di cui al D. Lgs. 24 giugno 1998 n. 213 e al Regolamento congiunto Banca d’Italia e Consob del 22 febbraio 2008.

Articolo 2 – Collocamento

Gli investitori possono aderire al Prestito tramite sottoscrizione di apposito modulo a disposizione presso tutte le filiali della Cassa di Risparmio di Volterra S.p.A..

L’adesione al Prestito può essere effettuata nel corso del periodo di offerta (il “**Periodo di Offerta**”), la cui durata è indicata nelle Condizioni Definitive del singolo Prestito.

Nel corso del Periodo di Offerta, gli investitori possono pertanto sottoscrivere un numero di Obbligazioni al portatore non inferiore ad un minimo indicato nelle Condizioni Definitive (il “**Lotto Minimo**”). Le richieste di sottoscrizione sono soddisfatte secondo l’ordine cronologico di prenotazione.

Qualora, durante il Periodo di Offerta, le richieste eccedano l'Ammontare Totale, l'Emittente procede alla chiusura anticipata dell'offerta.

L'Emittente inoltre può procedere, in qualsiasi momento durante il Periodo di Offerta, alla chiusura anticipata dell'Offerta, sospendendo immediatamente l'accettazione di ulteriori richieste. A titolo esemplificativo, l'Offerta potrà essere chiusa in via anticipata: nell'ipotesi di cambiamenti significativi delle condizioni di mercato che facciano venir meno l'interesse dell'Emittente ad effettuare l'Emissione, ovvero nell'ipotesi di sottoscrizione dell'Ammontare Totale prima della scadenza del Periodo di Offerta.

La eventuale chiusura anticipata è comunicata dall'Emittente, entro 5 giorni, con apposito avviso, reso disponibile al pubblico sul sito www.crvolterra.it nonché presso la sede legale ed in tutte le filiali della Cassa e contestualmente trasmesso a Consob.

L'importo massimo sottoscrivibile (il "**Lotto massimo**") da ciascun investitore è indicato nelle Condizioni Definitive. In assenza di una specifica indicazione, l'importo massimo sottoscrivibile dal singolo investitore è pari all'Ammontare Totale previsto per l'emissione.

Articolo 3 – Destinatari dell'offerta

Secondo quanto indicato nelle Condizioni Definitive relative ai singoli Prestiti, le Obbligazioni a Tasso Fisso sono offerte rispettando una o più delle seguenti condizioni (le "**Condizioni dell'offerta**"):

- alla clientela, o
- esclusivamente con apporto di cosiddetto "denaro fresco" da parte del potenziale investitore. Per denaro fresco si intendono le nuove disponibilità accreditate dal sottoscrittore presso l'Emittente nel periodo di tempo che va da una determinata data indicata nelle Condizioni Definitive e precedente l'inizio del periodo di offerta e la data di chiusura di tale periodo di offerta. L'apporto di nuova disponibilità presso l'Emittente può avvenire nella forma di denaro contante, bonifico proveniente da altre banche e/o intermediari, giroconti di denaro fresco da altri sportelli o conti intrattenuti sulla Cassa, assegno bancario o circolare; e/o
- da nuova Clientela (dove per nuova Clientela si intende la Clientela che non ha rapporti con l'Emittente a partire dalla data indicata nelle Condizioni Definitive); e/o
- per "conversione dell'amministrato" (dove per conversione dell'amministrato si intende la conversione in Obbligazioni oggetto dell'offerta dei proventi derivanti da vendite o scadenze di strumenti finanziari emessi da terzi realizzate a partire dalla data indicata nelle Condizioni Definitive); e/o
- presso le sedi e dipendenze indicate nelle Condizioni Definitive; e/o
- da soggetti che, a una determinata data individuata nelle Condizioni Definitive, siano residenti in una particolare area geografica (Città e/o Provincia e/o Comune) come indicato nelle Condizioni Definitive.

Specifiche indicazioni relative ad altre condizioni alle quali l'Offerta è subordinata, saranno contenute nelle Condizioni Definitive relative all'Emissione.

Articolo 4 – Godimento e Durata

Le Obbligazioni sono emesse con termini di durata che variano, di volta in volta, in relazione al singolo Prestito.

Nelle Condizioni Definitive è indicata la data a far corso dalla quale le Obbligazioni incominciano a produrre interessi (la “**Data di Godimento**”) e la data in cui le Obbligazioni cessano di essere fruttifere (la “**Data di Scadenza**”).

L’Emittente può prevedere che durante il Periodo di Offerta vi siano una o più date nelle quali deve essere effettuato il pagamento del Prezzo di Emissione (le “**Date di Regolamento**”).

Nell’ipotesi in cui durante il Periodo di Offerta vi sia un’unica Data di Regolamento, questa coincide con la Data di Godimento.

Laddove, invece, durante il Periodo di Offerta vi siano più Date di Regolamento, le sottoscrizioni effettuate prima della Data di Godimento sono regolate alla Data di Godimento al Prezzo di Emissione. Le sottoscrizioni effettuate successivamente alla Data di Godimento sono regolate alla prima Data di Regolamento utile fra quelle indicate nelle relative Condizioni Definitive. In tal caso, il Prezzo di Emissione (come di seguito definito) da corrispondere per la sottoscrizione delle Obbligazioni deve essere maggiorato del rateo interessi maturati tra la Data di Godimento e la relativa Data di Regolamento. Tale rateo è calcolato secondo la convenzione di volta in volta indicata nelle Condizioni Definitive.

Articolo 5 – Prezzo di emissione

Il prezzo a cui sono emesse le Obbligazioni (il “**Prezzo di Emissione**”), è indicato nelle pertinenti Condizioni Definitive.

Articolo 6 – Commissioni ed oneri

Non sono previste spese ovvero commissioni applicate in aggiunta al prezzo di emissione, a carico dei sottoscrittori.

Articolo 7 – Rimborso

Il Prestito è rimborsato alla pari, in un’unica soluzione, alla Data di Scadenza indicata nelle Condizioni Definitive del singolo Prestito e cessa di essere fruttifero alla stessa data. Qualora la data di rimborso del Prestito Obbligazionario coincida con un giorno non lavorativo, il rimborso del capitale è effettuato il primo giorno lavorativo successivo, senza che l’investitore abbia diritto ad interessi aggiuntivi. Per giorno lavorativo si intende un giorno in cui il sistema TARGET (Transeuropean Automated Real time Gross settlement Express Transfer – Sistema di Trasferimento Espresso Transeuropeo Automatizzato di Regolamento lordo in tempo reale) è operativo.

Articolo 8 – Interessi

Durante la vita del Prestito i portatori delle Obbligazioni ricevono il pagamento di cedole, il cui importo è calcolato applicando al Valore Nominale un tasso di interesse fisso (il “**Tasso di Interesse lordo annuo**”), la cui entità è indicata su base nominale annua lorda nelle Condizioni Definitive del Prestito.

Le Cedole sono pagate in via posticipata con frequenza semestrale o annuale in corrispondenza delle date di pagamento indicate per ciascun Prestito nelle Condizioni Definitive (le “**Date di Pagamento delle Cedole**”).

Dalla Data di Godimento le Obbligazioni maturano interessi calcolati con riferimento ai giorni effettivamente trascorsi rispetto ai giorni effettivi dell’anno (ACT/ACT), conteggiati sul valore nominale del Prestito e corrisposti in rate posticipate alle Date di Pagamento di volta in volta indicate nelle Condizioni Definitive del singolo Prestito. Ove una Data di Pagamento cada in un giorno non lavorativo, ai soli fini del pagamento della

Cedola ma non del conteggio dei giorni, è considerato il primo giorno lavorativo successivo. Per giorno lavorativo si intende un giorno in cui il sistema TARGET (Transeuropean Automated Real time Gross settlement Express Transfer – Sistema di Trasferimento Espresso Transeuropeo Automatizzato di Regolamento lordo in tempo reale) è operativo.

Articolo 9 – Servizio del prestito

Il pagamento delle Cedole ed il rimborso del capitale sono effettuati presso gli sportelli della Cassa di Risparmio di Volterra S.p.A., nonché per il tramite di Monte Titoli S.p.A..

Si fa riferimento al calendario di volta in volta indicato nelle Condizioni Definitive.

Articolo 10 – Regime fiscale

Il regime fiscale applicato alle Obbligazioni è quello tempo per tempo vigente. L'attuale sistema di tassazione prevede una aliquota fiscale pari al 26%. L'Emittente non è in grado di prevedere se saranno apportate delle modifiche al regime fiscale ed in quale misura le stesse avranno impatto sulle Obbligazioni.

Articolo 11– Termini di prescrizione

I diritti relativi agli interessi, si prescrivono decorsi 5 anni dalla data di scadenza della Cedola e, per quanto concerne il capitale, decorsi 10 anni dalla data in cui il Prestito è divenuto rimborsabile.

Articolo 12 – Rimborso anticipato

Non è previsto il rimborso anticipato delle Obbligazioni.

Articolo 13 – Mercati e Negoziazione

Non è prevista la quotazione dei Prestiti emessi nell'ambito del Programma di Emissioni 2014/2015 su alcun mercato regolamentato.

Cassa di Risparmio di Volterra S.p.A. si riserva la facoltà di richiedere, in un qualunque momento, anche successivo alla chiusura dell'Offerta, la trattazione delle Obbligazioni su un Sistema Multilaterale di Negoziazione (Multilateral Trading Facility - MTF) o su un Internalizzatore Sistemático.

Le scelte effettuate dalla Cassa in merito all'eventuale trattazione delle Obbligazioni su un Sistema Multilaterale di Negoziazione (Multilateral Trading Facility-MTF) o su un Internalizzatore Sistemático e le relative sedi saranno indicate di volta in volta nelle Condizioni Definitive relative alla singola Emissione. Nel caso in cui la trattazione delle Obbligazioni su un Sistema Multilaterale di Negoziazione (Multilateral Trading Facility-MTF) o su un Internalizzatore Sistemático sia richiesta successivamente alla chiusura dell'Offerta, la relativa informazione sarà comunicata mediante avviso pubblicato sul sito della Cassa www.crvolterra.it, nella sezione "Mifid".

Non vi sono Obbligazioni appartenenti alla medesima classe di quelle oggetto dell'Offerta già ammesse alla negoziazione su altri mercati.

Cassa di Risparmio di Volterra S.p.A. non si impegna a presentare in modo continuativo prezzi in acquisto e vendita; tuttavia, si assume l'onere di controparte, negoziando per conto proprio e impegnandosi al riacquisto del controvalore complessivo delle Obbligazioni di propria emissione collocate, in base a quanto previsto nella policy aziendale sulla strategia di esecuzione e trasmissione degli ordini adottata dalla Banca.

Le modalità e le condizioni di riacquisto delle Obbligazioni saranno indicate di volta in volta nelle Condizioni Definitive relative alla singola Emissione (**"Mercati e Negoziazione"**).

Articolo 14 – Garanzie

Il rimborso del capitale ed il pagamento degli interessi sono garantiti unicamente dal patrimonio dell'Emittente. Le Obbligazioni non sono quindi assistite da alcuna garanzia reale o personale di terzi, né sono assistite dalla garanzia del Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi.

Articolo 15 – Modifiche al Regolamento

Senza necessità del preventivo assenso degli obbligazionisti, l'Emittente può apportare al presente Regolamento le modifiche che esso ritenga necessarie ovvero anche solo opportune, al solo fine di eliminare errori materiali, ambiguità od imprecisioni nel testo, a condizione che tali modifiche non pregiudichino i diritti e gli interessi degli obbligazionisti e non siano in contrasto con quanto previsto nei documenti d'offerta delle Obbligazioni.

Articolo 16 – Comunicazioni

Tutte le comunicazioni dall'Emittente agli obbligazionisti sono effettuate, ove non diversamente disposto dalla legge, mediante avviso pubblicato sul sito internet dell'Emittente **www.crvolterra.it**. L'Emittente espone l'avviso anche nei locali aperti al pubblico della Cassa di Risparmio di Volterra S.p.A..

Articolo 17 – Varie

La titolarità delle Obbligazioni comporta la piena accettazione di tutte le condizioni fissate nel presente Regolamento e nelle sue successive modifiche. Per quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento si applicano le norme di legge.

Articolo 19 – Modello delle Condizioni Definitive

Le Condizioni Definitive delle singole emissioni sono redatte secondo il modello delle Condizioni Definitive allegato al Prospetto di Base relativo al Programma di Emissioni 2014/2015.